

Agli Iscritti

Modalità di pagamento del contributo unificato - art.221, comma 3, decreto legge 19/05/2020 n.34 - convertito in legge 17/07/2020 n.77

Cor Cally

come ben saprete, il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia, non bastassero le mille difficoltà che ci impone nello svolgimento della professione, con una Circolare del 24/02/2022, ha imposto che il pagamento del contributo unificato avvenga esclusivamente attraverso la piattaforma PagoPA, con conseguente esclusione di quello effettuato con il modello F/23.

In via del tutto transitoria la Cancelleria del Tribunale di Latina ha continuato ad accettare il predetto incombente, ancorchè sia stato eseguito con altre modalità diverse da quella sopra indicata.

Tale opzione però non sarà più ritenuta possibile dal prossimo mese di Maggio come comunicato per le vie brevi dalla sua Direzione.

A tal fine siete invitati ad eseguire i dovuti pagamenti attraverso la richiamata piattaforma, anche al fine di evitare spiacevoli possibili forme di esazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Per rendere più agevole detta attività Vi rimetto in allegato la suindicata Circolare oltre un vademecum predisposto dal suddetto Ministero per accedere al richiamato sistema di pagamento, cono Oll rell.

Latina, 11.4.2022

IL PRESIDENTE

Avv Gacomo Mignano

Palazzo di Giustizia - Tel. 0773.693040 - Fax 0773.416450

E-mail: segreteria@ordineavvocatilatina.it

Prot. n. 0001280 del 24-02-2022 16:14:34



Ministero della Giustinia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI UFFICIO I

REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE



Al sig. Presidente della Corte Suprema di cassazione

Al sig. Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche

Ai sigg. Presidenti di Corte di appello

Ai sigg. Presidenti di Tribunale

Al Consiglio Nazionale Forense LORO SEDI

e, p.c.

Al sig. Capo di Gabinetto

Al sig. Capo dell'Ispettorato generale

Al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

A Equitalia giustizia

Al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale di finanza Ufficio XI

elle Entrate

All'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio Settore servizi e consulenza Ufficio Gestione Tributi Oggetto: modalità di pagamento del contributo unificato - art. 221, comma 3, decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito in legge 17 luglio 2020, n.77

Sono pervenute a questa Direzione generale diverse richieste di chiarimento in merito alla modalità di pagamento del contributo unificato, avuto riguardo alla disciplina contenuta all'art.221, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n.77.

In particolare è stato chiesto:

- a) se, in base alla formulazione dell'art. 221, Comma 3, del d.l. n. 34 del 2021, il pagamento del contributo unificato relativo a procedimenti iscritti a ruolo generale con modalità telematica possa essere assolto mediante contrassegni acquistati presso le rivendite autorizzate;
- b) quali sono i pagamenti telematici previsti dal citato art. 221, comma 3, del d.l. n. 34 del 2021, oltre quelli che transitano sulla piattaforma PagoPA, che possono essere utilizzati per il pagamento del contributo unificato.

Al fine di rispondere ai quesiti in esame, uniformare il comportamento degli uffici e superare le incertezze interpretative delle nuove disposizioni dettate durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, si rappresenta quanto segue.

Quesito di cui al punto a)

In via sistematica, la disciplina del pagamento del contributo unificato è recata nel d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 agli art.191 e ss. In particolare, ai sensi dell'art.192, "il contributo unificato è corrisposto mediante: a) versamento ai concessionari; b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato; c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

In quest'ultimo caso (*lett.c*), come noto, la ricevuta di versamento è costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita, comprovante l'avvenuto pagamento dell'importo ivi indicato, che deve essere apposto, di norma, sulla nota di iscrizione a ruolo (art.193, commi 3 e 4, d.P.R. cit.).

La disciplina di cui all'articolo 192 del d.P.R. 115/2002 deve essere integrata con le previsioni contenute nell'art.30 del D.M. n.44 del 21 febbraio 2011, che consente il pagamento del contributo unificato e delle altre spese di giustizia anche con modalità telematiche, secondo le specifiche tecniche ivi richiamate, e con le misure che, a far data da marzo 2020, sono state dettate durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, motivate dall'esigenza di contenere gli accessi agli uffici giudiziari per contrastare la diffusione del virus.

Tra le misure destinate ad arginare gli effetti negativi della pandemia sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, si annoverano le disposizioni che hanno modificato le modalità di deposito di atti processuali e documenti e di pagamento del contributo unificato.

In particolare, il comma 3 dell'art. 221 del decreto-legge n. 34/2020, come sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, dispone come segue: "Negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal primo periodo del presente comma, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e

sussiste un'indifferibile urgenza, il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematica."

La norma, sostanzialmente sovrapponibile a quella di cui al comma 11 dell'art. 83 decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (analogo principio era già contenuto nel comma 6 dell'articolo 2 del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11, successivamente abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27), impone, negli uffici giudiziari che hanno la disponibilità del relativo servizio, il deposito telematico di tutti gli atti processuali e dei documenti nei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione; al contempo, impone altresì -come logica conseguenza- l'assoluzione con sistemi telematici di pagamento degli obblighi di versamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria di cui al testo unico sulle spese di giustizia dovuti nei procedimenti iscritti a ruolo con modalità telematica; ciò onde evitare, per quanto possibile, l'accesso agli uffici giudiziari per provvedere al deposito cartaceo del contrassegno telematico (c.d. marca da bollo) che attesta il pagamento del contributo unificato.

Tale disposizione, in virtù di quanto previsto dal decreto legge recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" continuerà ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022 (art. 16. D.L. 30/12/2021, n. 228 pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2021, n. 309, in vigore dal 31 dicembre 2021).

Alla luce di quanto esposto, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, deve considerarsi conforme alla normativa vigente, che sancisce quale modalità ordinaria di pagamento del contributo unificato nei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione quella assolta tramite i sistemi telematici di pagamento, il comportamento delle cancellerie degli uffici giudiziari che non hanno accettato il pagamento del contributo unificato assolto tramite acquisto presso le rivendite autorizzate.

Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il pagamento del contributo unificato mediante marca da bollo non potrà ritenersi validamente eseguito e dovrà essere regolarizzato attraverso un nuovo pagamento effettuato con le sopra descritte modalità telematiche: in tal caso, tuttavia, l'avvocato che ha effettuato il doppio pagamento (il primo mediante marca da bollo e il secondo con modalità telematiche) può richiedere il **rimborso** delle somme versate nelle modalità non consentite dalla normativa in esame, purché la relativa marca sia stata "bruciata": si evidenzia, infatti, che la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 33 del 2007 consente il rimborso delle somme versate per il pagamento del contributo unificato avvenuto presso le ricevitorie autorizzate, nei casi in cui si sia proceduto al deposito dell'atto introduttivo del giudizio; solo in caso di mancato deposito dell'atto introduttivo del giudizio, "stante anche l'impossibilità di individuare l'effettivo contribuente, unico soggetto legittimato a chiedere un eventuale rimborso, deve ritenersi preclusa la possibilità di ottenere la restituzione delle somme versate", come chiarito anche nella circolare di questa Direzione generale diramata a tutti gli uffici giudiziari prot. DAG n. 29718.U dell'11/2/2021.

Quesito di cui al punto b)

Gli uffici giudiziari hanno chiesto di chiarire quali sono i pagamenti telematici che, in base all'art. 221, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020, possano essere utilizzati per il versamento del contributo unificato e dell'importo forfettario previsti rispettivamente dagli articoli 9, 13 e 30 del d.P.R. n. 115 del 2002.

È stato chiesto in particolare se siano "consentite anche modalità di pagamento telematico mediante sistemi bancari e finanziari, che possono risultare documentati mediante ricevute cartacee originali o mediante ricevute informatiche, solitamente recanti il CRO, che ne determina la unicità e riconoscibilità".

A tale proposito alcuni uffici ritengono, ad esempio, legittimi i pagamenti effettuati commodello F23 mediante il sistema home banking, ma chiedono di verificare se la ricevuta di pagamento possa essere abbinata "al procedimento al quale si riferisce", in modo da escludere "l'eventuale abusivo utilizzo della medesima ricevuta in relazione a più di un procedimento".

Diversamente, altri uffici ritengono che "il pagamento telematico, allo stato, può essere eseguito solo: a) attraverso il servizio offerto dal PST, previa autenticazione con smart card o chiavetta; b) attraverso le funzionalità messe a disposizione dai punti di accesso abilitati", con la conseguenza che non possa ritenersi valido il pagamento eseguito con F23 "non presentando le specifiche tecniche di un pagamento telematico, tra le quali un numero identificativo univoco che ne consenta l'annullamento telematico"

Per rispondere a tali interrogativi, questa Direzione generale, con nota n. prot. DAG 1572.U del 24 gennaio 2022, ha chiesto alla competente Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati di indicare i "sistemi telematici di pagamento" cui allude l'art. 221, comma 3, d.l. n.34/2020 - oltre a quelli che transitano sulla piattaforma PagoPA – utilizzabili dall'utenza e che consentano di associare in modo univoco ciascun versamento ad un solo, individuato procedimento.

Nella citata nota è stato chiesto peraltro di precisare se il pagamento del contributo unificato e dell'importo forfettario previsto dall'art. 30 del d.P.R. n. 115 del 2002, effettuato con modello F23, utilizzando il servizio home banking del singolo utente, rientri tra i sistemi telematici di pagamento di cui all'art. 221, comma 3, del D.L. n. 34 del 2020.

Secondo questa Direzione generale tali modalità di pagamento non rientrerebbero tra le ipotesi contemplate dall'art. 221, comma 3, del D.L. n. 34 del 2020, in quanto non sarebbe possibile abbinare in alcun modo il versamento effettuato a un unico procedimento.

Inoltre è stato evidenziato che il Portale dei servizi telematici, alla voce "pagamenti", precisa che:

"Il pagamento telematico può essere eseguito:

- utilizzando l'apposito servizio a disposizione nella sezione Servizi di questo Portale, previa autenticazione tramite smart card o chiavetta
 - attraverso funzionalità messe a disposizione da un Punto di Accesso.

Il versamento può essere eseguito attraverso i seguenti canali:

- Poste Italiane utilizzando come strumenti di pagamento Carte di credito Visa o MasterCard, Carta Postepay o addebito su conto corrente postale (BancoPostaOnline o BancoPostaImpresaOnline).
- Circuito bancario (banche convenzionate disponibili al link Elenco Prestatori di Servizio) utilizzando gli strumenti di pagamento indicati, per ogni operatore finanziario, al link Elenco Prestatori di Servizio. Nel caso di utilizzo dell'addebito su conto corrente, il pagatore deve essere titolare di un conto corrente aperto presso il Prestatore di Servizio selezionato".

La Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati ha fornito il proprio parere con nota prot. DOG 3030.U del 1° febbraio 2022 chiarendo che "a norma del combinato disposto dell'art 221, comma 3, D.L. 19 maggio 2020 n.34, che ha come obiettivo quello di evitare l'accesso fisico alle cancellerie, e dell'art. 16 del D.L. 228/2021 il pagamento deve essere eseguito in una modalità che sia telematica per gli uffici giudiziari, quindi con sistemi telematici di pagamento che producano dati lavorabili in modo automatico dai sistemi in uso presso le cancellerie. In tal senso, le uniche forme di pagamento del contributo unificato e dei diritti con sistemi telematici, cui allude l'art 221, comma 3, del D.L. 34/2020, sono quelle eseguite per il tramite tecnico della piattaforma PagoPA (di cui all'art 5 del CAD) e, precisamente:

🗆 pagamento on-line tramite il Portale dei Servizi Telematici (PST), sia nella sezione ad
accesso riservato sia nella sezione pubblica (senza bisogno di eseguire 'login');
□ pagamento on-line presso un Punto di Accesso (PDA);

□ pagamento tramite canali fisici o on-line messi a disposizione dalle banche: sportelli fisici (anche con contanti), strumenti di <u>home banking per pagoPA</u>, <u>app 10</u>. In questo caso è necessario solo avere a disposizione il numero univoco di versamento e il QR code corrispondente che vengono generati collegandosi all'area pubblica del PST/ pagamenti pagoPA e selezionando l'opzione 'paga dopo'".

Premessa

Il presente documento ha l'obiettivo di guidare gli utenti nell'utilizzo della funzionalità dei pagamenti telematici presente nell'area riservata del portale.

Ulteriori dettagli e informazioni sono presenti nella sezione 'Schede Pratiche' alla tematica 'Pagamenti Telematici'.

Si **ricorda** che la Ricevuta Telematica restituita dal sistema, che attesta l'avvenuto pagamento, può essere utilizzata:

- in formato elettronico .xml firmato (è possibile scaricare il file firmato dal portale) il file deve essere inserito nella busta di deposito come allegato di tipo 'ricevuta di pagamento telematico'. Tale soluzione è obbligatoria in caso di deposito telematico;
- in formato cartaceo: stampando la ricevuta (la stampa in PDF è una funzione del portale) e consegnandola alla cancelleria alla stregua di una normale a.

HomePage del Portale

Il Portale è raggiungibile all'indirizzo http://pst.giustizia.it attraverso collegamento internet.



Fig. 1

Per poter eseguire il pagamento è necessario accedere all'area riservata attraverso 'Effettua Login' (indicato in rosso nella figura precedente).

Per l'autenticazione è richiesta la smart card e il relativo PIN.

Dopo l'accesso, all'utente sarà visibile la lista dei servizi disponibili in area riservata con accanto un pulsante *Accedi*.

Selezionare il pulsante Accedi relativo al servizio Pagamenti Telematici.

Sarà presentata un'interfaccia caratterizzata da una sezione di ricerca, una griglia di risultati e un pulsante per compilare una nuova richiesta di pagamento (fig 2)




Fig. 2


Sarà, pertanto, possibile:

- compilare una nuova richiesta di pagamento (tasto "Nuova Richiesta di pagamento" in alto a sinistra);
- visualizzare le richieste di pagamento già effettuate, con evidenza dello stato di ogni singolo pagamento, e scaricare le relative ricevute telematiche o il promemoria di pagamento in formato PDF;
- selezionare i pagamenti eseguiti secondo diversi criteri di ricerca.

Nuova Richiesta di pagamento telematico

Le richieste di pagamento compilate vengono inserite in un carrello. Con un'unica operazione bancaria sarà, quindi, possibile pagare tutte le richieste inserite in uno stesso carrello.


Viene visualizzata la seguente interfaccia:



in cui specificare (selezionando dalla lista a discesa) la tipologia di pagamento: l'interfaccia si completerà in funzione della tipologia di pagamento selezionata.

I campi Iban Addebito/BIC devono essere valorizzati solo se si intende pagare con modalità di **addebito in conto corrente**; in tal caso nella videata di completamento del pagamento saranno visibili anche i PSP che mettono a disposizione il servizio di addebito in conto. L'iban Addebito inserito sarà quello utilizzato per gestire il versamento.

Per esempio nel caso di pagamento di Contributo Unificato e diritti di cancelleria, saranno attivati i box per l'inserimento del valore del contributo unificato e/o del diritto di cancelleria (entrambi o solo uno dei due):



Relativamente all'importo, si informa che AgID ha chiarito che **non è possibile**, al momento, pagare con **carta importi superiori ai 1500€**: in questo caso il sistema non restituirà alcuna possibilità di scelta del PSP evitando così di ottenere ricevute con esito 'transazione negata'.

Inseriti i dati richiesti dallo specifico pagamento, è possibile aggiungere la richiesta di pagamento al carrello, usando il pulsante "Aggiungi al carrello".

Si evidenzia che è possibile inserire anche i dati relativi al versante che rappresenta il titolare dello strumento di pagamento che sarà utilizzato.

ATTENZIONE: nel caso in cui in un carrello vi siano più richieste di pagamento, il versante, se specificato, deve essere lo stesso per tutte le richieste.

Scegliendo di inserire nel carrello, viene mostrata la seguente interfaccia




dalla quale è possibile:

- eliminare la richiesta di pagamento (icona 'cestino' a destra della descrizione);
- procedere alla creazione di una ulteriore richiesta di pagamento da inserire nel carrello (pulsante "Nuova Richesta di pagamento"). Si evidenzia che uno stesso carrello non può contenere più di 5 richieste di pagamento (RPT);
- tornare alla pagina home; il carrello continua a mantenere gli elementi inseriti;
- procedere con l'operazione di pagamento (pulsante "Effettua il pagamento").

Scegliendo di procedere al pagamento, il sistema reindirizza l'utente verso una specifica interfaccia del Nodo dei Pagamenti-SPC, dalla quale selezionare lo strumento di pagamento.

Vademecum per gli utenti



E' possibile accedere utilizzando SPID (se disponibile) o un proprio indirizzo di mail. Eseguito l'accesso, nell'interfaccia successiva sarà possibile individuare la modaità di pagamento desiderata:




Eseguito il pagamento (o annullato), l'utente tornerà su una pagina del Portale dei Servizi Telematici che lo informerà dell'esito dell'operazione.


Vademecum per gli utenti



e a seguire, in caso di pagamento completato con successo,



Oppure nel caso di errore o di rinuncia al pagamento



Per ogni richiesta di pagamento, sulla griglia della home page dei pagamenti saranno presenti delle icone a cui corrispondono altrettante operazioni/informazioni relative al singolo pagamento



Di seguito la descrizione dei singoli elementi.

Stato

indica lo stato del pagamento:

Errore – si è verificato un errore nella fase di pagamento. Nella Ricevuta Telematica(negativa) è contenuto il motivo dell'errore

Disponibile – il pagamento si è concluso positivamente. La Ricevuta può essere utilizzata

In attesa di ricevuta – il sistema è in attesa che venga rilasciata la Ricevuta

Rimborsato – la cifra pagata è stata rimborsata. La Ricevuta non può essere utilizzata

Già utilizzata – la Ricevuta è già stata utilizzata dall'utente. Nella colonna USO è riportato il fascicolo di riferimento

Portale dei Servizi Telematici – pagamenti Vademecum per gli utenti

	4	\sim
versione	1	,

\triangle	presente solo nel caso di pagamento terminato con Errore: con un click sull'icona viene visualizzato il tipo di errore
A	presente solo nel caso di pagamento in attesa di ricevuta: con un click sull'icona viene visualizzato lo stato della richiesta di pagamento sul Nodo dei Pagamenti-SPC
	presente solo nel caso di pagamento terminato con Errore: permette di reinserire la richiesta nel carrello per procedere ad una nuova operazione di pagamento
葷	presente solo nel caso di pagamento terminato con Errore: permette di eliminare il pagamento dalla visualizzazione sulla griglia
(a) RI	permette di scaricare la Ricevuta di Pagamento in formato XML. Tale file (RT.xml) è <u>l'unico che può essere utilizzato nell'ambito dei servizi telematici</u> .
RPT RPT	permette di scaricare il file contenente la Richiesta di Pagamento in formato xml. Tale file NON deve essere utilizzato come attestazione di pagamento ma solo come promemoria per l'utente